

Roma più verde con il regolamento

Norme più stringenti sul fronte del risparmio energetico per gli edifici di nuova costruzione e per quelli da ristrutturare a Roma. Il Consiglio comunale si accinge a varare la proposta di delibera 166/2009 con cui vengono introdotte alcune integrazioni al regolamento edilizio comunale relativamente all'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia e risparmio delle risorse idriche.

Tra le nuove prescrizioni, negli edifici pubblici e privati di nuova costruzione, la produzione di acqua calda sanitaria dovrà essere ottenuta da fonti di energia rinnovabile in misura non inferiore al 50%. Rispetto alla norma nazionale sui criteri per il risparmio energetico, il Campidoglio introduce una novità: il calcolo dell'efficienza energetica non sarà effettuato in base alla potenza dell'impianto installato, ma in base alla reale produzione di energia ottenuta. Per evitare che impianti anche molto potenti vengano installati in posizioni sbagliate (ad esempio, pannelli fotovoltaici esposti a nord) e quindi non producano la quantità di energia pulita richiesta. Quantità, che secondo la delibera del Campidoglio, non dovrà essere inferiore a 1.000 kWh annui per ogni 100 metri quadri di Sul. In più, con un emendamento proposto dal presidente della commissione capitolina Ambiente, **Andrea De Priamo**, viene introdotta l'obbligatorietà di fornire il certificato di qualificazione energetica dei nuovi edifici insieme alla dichiarazione di fine lavori.

Le nuove norme – che al momento di andare in stampa dovevano ancora essere approvate – si applicano anche agli interventi di ristrutturazioni edilizie su interi edifici. In caso di impedimenti tecnici all'installazione di impianti per la produzione di energia pulita sulle pertinenze degli edifici (ad esempio, in caso di vincoli paesaggistici), dovranno essere valutate soluzioni alternative.

Inoltre si stabilisce che ogni nuovo edificio dovrà essere dotato di serbatoi interrati dove verrà raccolta l'acqua da riutilizzare per impieghi condominiali. E che per i condomini (edifici con più di 10 unità abitative o superiori a 2.500 mc), è obbligatorio l'impiego di impianti di riscaldamento centralizzati dotati di sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi. ■ **G.D.R.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

